



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di ROMA
UFFICIO SDAS I

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

In caso di relata negativa
si prega notificare ai sensi
dell'art. 161 c.p.p. mediante
consegna al difensore.

Il Pubblico Ministero, Dr. Michele Prestipino Giarritta
concluse le indagini preliminari relative al procedimento indicato in confronti di:

domiciliato/a a

elettivamente

Difeso dall'Avvocato RUSILLO Gerardo con studio a Roma in via Cipro 77 Tel. 06/39726359 Cell. 338/7779405,
nominato di fiducia.

IMPUTATO

per il reato di cui agli artt. 81 comma 1 e 336 cp, perchè, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, usava
violenza e minaccia nei confronti dell'Ass.C. dell'Agt. consistita nello
spintonare e nell'afferrare più volte gli stessi e nel profferire la seguente frase "ADESSO BASTA MO DICO CHE
SEI ENTRATO IN CASA SUA CON LA FORZA, COSI TI FACCIO PASSARE I GUAI, CI AVETE
BLOCCATO TRA LE MACCHINE STATE BLOCCANDO DUE DONNE, NON POTETE FARLO DICO
PURE CHE CI STATE METTENDO LE MANI ADDOSSO SE QUESTA SI SENTE MALE E COLPA
VOSTRA

IO SONO FIGLIA DI UN POLIZIOTTO DEGLI ANNI OTTANTA E SO COME FUNZIONA, FATELA
FINITA VOI NON POTETE FARE COSI VI FACCIO PASSARE I GUAI" al fine di opporsi al compimento di
un atto del proprio ufficio, nello specifico l'identificazione di
In Roma il

Identificata la parte offesa in:

effettivi e/o Uff. Prev.ne Gen. e Soccorso Pubblico Reparto Volanti 3 Nucleo

Visto l'art. 552 cpp

DISPONE

la citazione dell'imputato in epigrafe indicato, davanti al Tribunale di Roma in composizione monocratica,
Piazzale Clodio, alle ore 09:00 del 11/09/2019 presso l'aula 9 Sez. 4 per rispondere dei reati di cui sopra,
con avvertimento che, qualora non compaia senza un legittimo impedimento, si applicheranno le disposizioni di
cui agli artt. 420bis, 420ter, 420 quater e 420 quinquies cpp ed il giudice procederà in sua assenza ove comunque
risulti con certezza che è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del
procedimento o di atti del medesimo.

INVITA

gli imputati, qualora non vi abbiano già provveduto, a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni relative al
presente procedimento nelle forme previste dall'art. 161 cpp, con avvertenza che in caso di mancata comunicazione di ogni
mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della
elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite, per l'imputato, nel luogo in cui il decreto viene notificato (art. 161 II co.
C.p.p.) e, per le altre parti private, mediante deposito nella Segreteria (art. 154 comma 4 cpp).

AVVISA

- a) che qualora ne ricorrano i presupposti l'imputato, prima dell'inizio della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, potrà presentare le richieste previste dall'art. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato), dall'art. 444 c.p.p.
(applicazione della pena su richiesta), presentare domanda di oblazione (art. 141 disp. att.) o formulare richiesta di
sospensione del processo con messa alla prova ex art. 464bis c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione del 30.4.2019, il pubblico ministero disponeva la citazione a giudizio di _____ contestandole il reato di cui all'art. 337 c.p.

Nel corso del dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputata pur ritualmente citata ed a conoscenza del procedimento, ammesse le prove, veniva escusso il teste _____ e si acquisivano, sull'accordo delle parti, le dichiarazioni rese dai testi _____ raccolte dal difensore ai sensi dell'art. 391 *bis* e ss. c.p.p.

All'esito, le parti discutevano il processo formulando le conclusioni sopra riportate.

Ha riferito il teste _____ ufficiale di P.G. che, in data 29.3.2016, era intervenuto insieme ad un collega presso l'abitazione di _____ su richiesta di _____ giunti sul posto, gli operanti rinvenivano il _____ ed accertavano che il _____ era l'ex compagno di _____ -figlia della _____ e non presente in quel momento in casa- e che tra i due era in corso una discussione.

Al termine dell'intervento, svoltosi all'esterno dell'abitazione, sedata la discussione, erano stati chiesti ai due soggetti i documenti di identità; il _____ l'aveva fornito, mentre la _____ dopo essersi recata in casa a prenderlo, si era tuttavia rifiutata di consegnarlo.

A seguito delle sue insistenze, ha riferito il teste, la donna, informata che sarebbe stata condotta in ufficio per la sua identificazione, si era agitata ed aveva richiesto l'intervento di un'ambulanza; contestualmente era sopraggiunta un'amica della _____ poi identificata nell'odierna imputata, la quale aveva accusato gli operanti di star commettendo un abuso, dicendo che era figlia di un poliziotto degli anni "80, che sapeva come "funziona" ed aggiungendo che li avrebbe denunciati. Contestualmente, aveva poggiato le mani sulle braccia degli operanti, spingendoli per allontanarli e per farli desistere dalle operazioni di identificazione.

Poco dopo era giunta sul posto la figlia della _____ la quale aveva tranquillizzato la madre e l'aveva convinta ad esibire un documento di identità.

La teste _____ ha riferito di non aver assistito ai fatti per cui è processo.

La _____ ha sostenuto che uno dei poliziotti le aveva chiesto con insistenza e decisione il documento, giungendo a bloccarla contro un veicolo in sosta; solo in quel momento era intervenuta in sua difesa la sua conoscente _____ la quale aveva tentato con le mani di liberarla dalla morsa dell'agente.

Ritiene il tribunale che, sulla scorta delle chiare e precise dichiarazioni del teste _____ sia emerso che l'imputata, al fine di opporsi all'atto dell'ufficio in corso,

consistente nell'identificazione della _____ ha spintonato i pubblici ufficiali con le mani, al fine di allontanarli dalla _____ nedesima.

Tale ricostruzione non è smentita dalle dichiarazioni di quest'ultima, che ha sostenuto che la _____ ha tentato di allontanare i poliziotti al solo fine di consentirle di liberarsi.

Il fatto materiale dello spintonamento, dunque, può considerarsi pacificamente accertato.

Tanto premesso, rileva il tribunale che ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del reato contestato, è necessario che la condotta dell'agente costituisca un impedimento concreto per l'esercizio dell'attività posta in essere dal pubblico ufficiale, con turbamento del suo buon andamento.

Come ritenuto da giurisprudenza costante, ai fini della consumazione del reato, non è necessario che l'atto venga impedito, essendo sufficiente la mera opposizione violenta o minacciosa all'atto stesso, sempre che la violenza o la minaccia siano idonee a raggiungere lo scopo di ostacolare l'attività del pubblico ufficiale.

Nel caso di specie l'imputata è venuta a contatto con gli operanti, utilizzando nei loro confronti una vera e propria violenza, consistente nello spintonarli allo scopo di impedire loro di compiere l'atto dell'ufficio.

Al fine di integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in sostanza, la violenza o la minaccia deve risultare un mezzo potenzialmente idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sta compiendo, anche se il colpevole non sia riuscito nel suo intento, e deve avere natura positiva ed estrinsecarsi in una attività contro il pubblico ufficiale che palesi in modo concreto il proposito di interdire o ostacolare a quest'ultimo il compimento del proprio ufficio o servizio.

Ciò nonostante, ritiene il tribunale di poter pronunciare sentenza di assoluzione.

Ed infatti, con d.lgs. n. 28/2015, è stata introdotta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

In particolare, ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., la punibilità è esclusa quando:

a) si tratti di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta ^{alla} ~~alla~~ predetta pena;

b) l'offesa arrecata dal reato sia di particolare tenuità per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133 I co. c.p.;

c) il comportamento risulti non abituale;

d) l'autore del reato non abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà o approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima;

e) dalla condotta non siano derivate quali conseguenze non volute la morte o le lesioni gravissime.

Tanto premesso, rileva il tribunale che, nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni per ritenere, alla luce dell'istruttoria svolta, che il fatto sia di particolare tenuità.

Si è in presenza, infatti, di una condotta che, sebbene violenta, non è stata caratterizzata da particolare invasività e non è stata reiterata per apprezzabile lasso di tempo, consistendo in un lieve spintonamento.

La condotta, sebbene offensiva sotto altro profilo, è cessata in brevissimo tempo e non ha apprezzabilmente ostacolato l'attività d'ufficio.

Infine, si rileva che l'imputata è incensurata e che si tratta di delitto punita con pena detentiva non superiore a cinque anni.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 III co. c.p.p.

Assolve dal reato ascritte perché l'imputata non è punibile per particolare tenuità del fatto.

Motivi riservati gg. 30.

Roma, 9.1.2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

13 GEN 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. FRANCO DE FINIS

Il giudice
(dott. Salvatore Iulia)